



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

## **REFERENDUM ex art. 138 della Costituzione ed Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020**

**VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE AI SENSI LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46  
PUBBLICATO SULLA G. U. N. 105 DELL' 8 MAGGIO 2009**

### **AVVISO AGLI ELETTORI**

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, dovranno far pervenire una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicandone il completo indirizzo, corredata dalla fotocopia della tessera elettorale, di un valido documento di riconoscimento e da idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi della Azienda Sanitaria Locale, non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione, la quale dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa attestando la sussistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

Tale certificato potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto. Tale dichiarazione, indirizzata all'Ufficio Elettorale del Comune di Pulsano, dovrà pervenire dal 11 al 31 AGOSTO 2020 (ventesimo giorno antecedente la data della votazione), dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali.

Il voto verrà raccolto, presso il domicilio dell'elettore, dal Presidente dell'Ufficio di Sezione durante le ore in cui è aperta la votazione.

Pulsano, 10 AGOSTO 2020



Il Responsabile del Servizio Elettorale  
f.to Dott. Antonio Mezzolla

All' Ufficio elettorale del  
Comune di  
74020 PULSANO (TA)

**Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22,**

**VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020**

Il/La sottoscritto/a .....  
M F nato/a a ....., il ....., residente in questo Comune, in Via  
..... n. ...., tessera elettorale n. ....  
sezione n. ....

**D I C H I A R A**

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le consultazioni del **20 e 21 settembre 2020**

nell'abitazione in cui dimora sita in questo Comune, Via .....,  
n. ...., presso .....  
A tal fine allega:

1°) Copia della tessera elettorale;

2°) Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.U.S.L. di Manduria da cui il/la sottoscritto/a risulta:

- affetto/a da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg. .... (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.
- in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Pulsano, lì.....

Il/La dichiarante

.....

---

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto. 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.